

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI FIRENZE
TRENTUNESIMA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

MANGANO ROSARIO - Presidente

CECCHETTI RAFFAELLO - Relatore

MAUCERI ATTILIO - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1204/2014

depositato il 09/06/2014

- avverso la sentenza n. 99/2013 Sez:6 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di FIRENZE

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE

proposto dagli appellanti:

B.M.

VIA G. 94 55011 A. L.

difeso da:

BORDIN MARCO

C/O STUDIO

V. MAGGIO, 7 50125 FIRENZE FI

difeso da:

LAROMA JEZZI PHILIP

C/O STUDIO

V. MAGGIO, 7 50125 FIRENZE FI

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRPEF-ADD.REG. 2007

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRPEF-ADD.COM. 2007

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRPEF-LAV.AUTON 2007

B.M., impugnava un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Firenze, con il quale veniva contestato al ricorrente per quanto riguardava l'annualità 2007, di aver percepito redditi di fonte estera (Francia) per Euro 144.750,00 a titolo di lavoro autonomo, non dichiarati nell'apposito modulo.

Il ricorrente veniva invitato dall'ufficio a produrre la documentazione fiscale a chiarimento della sua posizione, ma il contribuente non provvedeva.

Si costituiva l'ufficio affermando la correttezza e la legittimità del proprio operato, insistendo per il rigetto della domanda con vittoria di spese di giudizio.

La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, sezione 6, con sentenza n. 99 depositata il 28/10/2013 respingeva il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate.

Appella il signor B.M., chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e la integrale riforma della stessa con condanna dell'Amministrazione finanziaria dello Stato alla integrale restituzione degli importi risultanti indebitamente corrisposti.

Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Firenze, concludendo per il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto e il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

La Commissione Tributaria Regionale di Firenze, sezione 31, con ordinanza del 17/9/2014 respingeva l'istanza di sospensione.

Motivi della decisione

L'interpretazione della disposizione di cui all'art. 2 D.P.R. n. 317 del 1986 appare sufficientemente univoca. La giurisprudenza infatti sottolinea come in presenza dell'iscrizione all'anagrafe sia superflua ogni ulteriore indagine finalizzata all'accertamento della residenza dell'individuo: tale condizione è un dato oggettivo che dà luogo a una presunzione assoluta e incontrovertibile.

In tal senso, si è espressa la anche Circolare ministeriale 304/1997 che, in materia di accertamento dei requisiti per la qualificazione dei soggetti fiscalmente residenti in Italia, afferma, dopo aver precisato il carattere alternativo dei tre criteri dettati dalla suddetta disposizione tributaria, la prevalenza dell'iscrizione anagrafica rispetto al domicilio e alla residenza.

La ratio di questo criterio di collegamento è da ricercare nella volontà del legislatore di ancorare l'attività d'identificazione del soggetto passivo, svolta dall'Amministrazione finanziaria, a un presupposto formale, facilmente riscontrabile.

Così opinando, si finisce con l'attribuire valore di presunzione assoluta al dato anagrafico, la cui sussistenza preclude ogni ulteriore accertamento ai fini dell'individuazione della residenza fiscale. La stessa giurisprudenza di legittimità evidenzia il particolare valore del registro, affermando che "la forma è destinata a prevalere sulla sostanza nell'ipotesi in cui la residenza venga collegata al presupposto anagrafico. Una diversa interpretazione dovrebbe inevitabilmente considerare concorrenti infatti gli altri due presupposti previsti dall'articolo 2 (sede principale degli affari nel territorio dello Stato o dimora per più di sei mesi), contrariamente al dettato normativo che li prevede alternativi" (cfr. Cassazione, 9319/2006, 1783/1999 e 1215/1998). Ultimamente si è precisato che "ai fini delle imposte dirette, le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente si considerano, in applicazione del criterio formale dettato dall'articolo 2, D.P.R. n. 317 del 1986, in ogni caso residenti, e pertanto soggetti passivi d'imposta, in Italia; con la conseguenza che, ai fini predetti, essendo l'iscrizione indicata preclusiva di ogni ulteriore accertamento, il trasferimento della residenza all'estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall'anagrafe di un Comune italiano" (cfr. tra le altre, Cassazione 677/2015 e 14434/2010).

Tale approccio di tipo formalistico, funzionale all'esigenza del sistema tributario, si pone in contrasto con quello riscontrato in ambito civilistico, dove si sostiene, invece, che le risultanze anagrafiche diano luogo a presunzioni relative, vincibili mediante prova contraria (cfr. Cassazione, 4518/1998, 8554/1996, 8049/1995, 4705/1989 e 6078/1987). Tutto ciò impedisce di accogliere la doglianza dell'appellante sul punto.

Tuttavia appare necessario aggiungere altre considerazioni di carattere normativo

Preliminarmente, peraltro, in via di fatto va ricordato che risultano documentalmente provati i seguenti elementi.

In primo luogo il B. ha trascorso la maggior parte dell'anno in esame (2007) fuori dall'Italia (185 giorni in Congo oltre agli altri necessari per i trasferimenti).

In secondo luogo ha svolto l'attività di geologo a favore di una Società non residente e cioè di un'impresa francese (S.O.) e ciò dal 1/01/2007 al 31/12/2007.

In terzo luogo risulta essere stato separato da anni dalla moglie L.G. come si dà atto nel provvedimento di separazione del Tribunale di Firenze 31.1.2011.

Risulta quindi pacifico che il luogo di produzione dei redditi è stato per quell'anno il Congo.

Ciò preme appare indispensabile allora analizzare il contenuto e le disposizioni della "**Convenzione**" per evitare le doppie imposizioni in materia di imposta sul reddito tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Congo" resa esecutiva con L. 30 dicembre 2005, n. 2088.

Detta **convenzione** all'art. 4, comma II, prevede che "quando una persona fisica è residente in entrambi gli stati contraenti la sua situazione è determinata nel seguente modo:

- a) Detta persona è considerata residente dello stato nel quale ha una abitazione permanente; se essa dispone di una abitazione permanente in entrambi gli stati è considerata residente dello stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
- b) Se non si può determinare lo stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli stati, essa è considerata residente dello stato in cui soggiorna abitualmente;
- c) Se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente nello stato del quale ha la nazionalità;
- d) Se detta persona ha la nazionalità in entrambi gli stati o se non ha la nazionalità in alcuno di essi, le autorità competenti degli stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

Come si vede la norma indica criteri che devono essere applicati per determinare quale regime fiscale deve essere applicato ad un soggetto che è residente in entrambi gli stati contraenti, e che produce reddito in uno di essi.

Pertanto, solo una volta valutati ed applicati questi criteri si può determinare il paese dove devono essere applicate le imposte.

Ciò appare nel caso di specie necessario perchè, da una parte l'appellante ha la residenza in Italia, dall'altra ha il "centro dei suoi interessi vitali" in Congo dove è stato residente per quanto riguarda il 2007 per almeno per 185 giorni.

Se poi si prende in considerazione l'art. 14 di detta **Convenzione**, applicabile dal momento che nel caso di specie si tratta di un geologo che svolge la propria attività professionale in una società di ricerca, si evidenzia la circostanza che i redditi "che un residente di uno stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto stato a meno che il residente non disponga abitualmente nell'altro stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa i redditi sono imponibili nell'altro stato contraente ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa".

In buona sostanza e conclusivamente l'Ufficio per poter sottoporre a tassazione i redditi di natura professionale percetti dall'attività che il B. svolgeva nella Repubblica del Congo avrebbe potuto e dovuto porre in essere un accertamento dopo aver però acclarato e definito quanto richiesto e precisato dai citati articoli 4 e 14 della sopra richiamata **Convenzione**. Il non aver realizzato questa attività determina l'illegittimità dell'accertamento.

L'appello del contribuente deve essere pertanto accolto.

L'incertezza della vicenda, il fatto che il richiamo alla **Convenzione** contro la doppia imposizione sia stato sollevato soltanto durante il giudizio di appello, giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale di Firenze, Sezione XXXI, accoglie l'appello del contribuente.

Spese compensate.

Così deciso in Firenze il 4 febbraio 2016.